

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 345 def.
Brussel, 7.09.1994

94/0194 (SYN)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che instaura uno scambio reciproco di informazioni e
di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni
di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli

Stati membri

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Introduzione

La presente proposta ha lo scopo di instaurare uno scambio di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri.

La proposta è stata elaborata nel quadro del Quinto programma d'azione ambientale delle Comunità europee.

(Risoluzione del Consiglio dell'1.2.1993 relativa al Quinto programma - Gazzetta ufficiale C 138 del 17.5.1993).

La relazione sullo stato dell'ambiente, pubblicata insieme con il programma, sottolinea le gravi carenze esistenti per quanto riguarda la quantità, la qualità e la comparabilità dei dati ambientali. Nel Quinto programma, quindi, si specifica che "tenuto conto dello stretto legame esistente tra la qualità delle informazioni a disposizione e la qualità delle decisioni da prendere, si converrà che è indispensabile far sì che il presente programma accordi importanza tutta particolare" tra l'altro "alla ricerca dei dati di base mancanti nel settore dell'ambiente e al miglioramento della loro compatibilità, comparabilità e trasparenza". Tale raccolta di informazioni e di dati sull'ambiente, compresi quelli relativi alla qualità dell'aria, rientra nelle competenze dell'Agenzia europea dell'ambiente, il cui obiettivo consiste nel fornire alla Comunità e agli Stati membri informazioni affidabili e comparabili a livello europeo.

La proposta va vista anche nel quadro della politica comunitaria di controllo dell'inquinamento atmosferico; con le informazioni trasmesse dagli Stati membri sull'attuazione e sull'applicazione delle direttive "Qualità dell'aria", lo scambio di informazioni costituirà, infatti, una fonte di informazioni di primaria importanza per adeguare e sviluppare la politica comunitaria in questo settore.

Si tratta di migliorare e aggiornare un'azione già intrapresa dalla Commissione e la cui natura giustifica un intervento a livello comunitario.

In base all'esperienza acquisita con la procedura di scambio di informazioni e di dati istituita con le decisioni 75/441 e 82/459, la presente proposta è stata sviluppata in stretta collaborazione con la Task force dell'Agenzia. Il suo scopo consiste nel definire la portata e le modalità di funzionamento della nuova procedura di scambio di informazioni e di dati sulla qualità dell'aria.

Bilancio dello scambio di informazioni instaurato con le decisioni 75/441 e 82/459

Lo scambio di informazioni ha permesso di costituire una banca di dati che contiene i risultati di 13,7 Mio di misurazioni. I dati sono giornalieri (composti dello zolfo, particelle in sospensione e metalli pesanti), oppure orari (ossidi di azoto, ozono e monossido di carbonio) e riguardano un totale di 163 città con oltre 1000 abitanti. E' disponibile una descrizione dettagliata del contenuto della banca (1). Il trattamento è assicurato da un sistema specifico denominato APIS (Air Pollution Information System - Sistema di informazione sull'inquinamento atmosferico), di cui è disponibile un manuale. Il sistema e i dati sono stati distribuiti agli Stati membri.

Si sono effettuati trasferimenti di dati anche con il programma CORINE e con il GEMS (Global Environment Monitoring System - WHO/UNEP: Sistema di controllo ecologico globale dell'OMS/PNUA).

Anche se nell'insieme il bilancio è positivo, si sono presentati innumerevoli inconvenienti e problemi:

- la procedura si è dimostrata troppo pesante da gestire e difficile da adattare alle varie situazioni, sia per quanto riguarda la concezione, sia per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati;
- il trasferimento di dati riguardava un numero limitato di agenti inquinanti;
- la procedura si applicava a un numero limitato di stazioni selezionate negli Stati membri, per cui non ne era garantita la rappresentatività;
- la comparabilità delle varie tecniche di misurazione utilizzate dagli Stati membri non era dimostrata;
- il trattamento dei dati, da parte degli Stati membri, prima del loro trasferimento, non era armonizzato.

Nuova procedura di scambio di informazioni e di dati

Rispetto alla vecchia procedura di scambio di informazioni, la presente proposta per l'istituzione di una nuova procedura di scambio di informazioni mira ad estendere la portata e la qualità dei dati trasmessi, pur garantendo la necessaria flessibilità. Questo scopo è stato perseguito in vari modi:

per quanto riguarda le stazioni:

La proposta non impone agli Stati membri di installare nuove stazioni di misurazione. A questo scopo si è fatta una distinzione tra le stazioni utilizzate per attuare le direttive "Qualità dell'aria" e le altre. Le stazioni utilizzate nel quadro delle direttive "Qualità dell'aria" (presenti e future) parteciperanno ad un nuovo scambio di informazioni.

(1) Documento disponibile unicamente in inglese.

Poiché tali direttive fissano o fisseranno i criteri da seguire per stabilire il luogo in cui vanno installate le stazioni e quali sono le tecniche di misurazione da applicare, l'omogeneità dei risultati sarà garantita.

Oltre a tali stazioni, si chiede agli Stati membri di selezionare altre stazioni, principalmente per gli inquinanti non previsti dalle direttive "Qualità dell'aria", in modo da ottenere una stima dei livelli di inquinamento locali e/o regionali;

per quanto riguarda gli inquinanti:

La proposta prevede il trasferimento dei dati relativi a 34 inquinanti, purché siano rilevati dagli Stati membri (7 sono attualmente previsti nelle direttive "Qualità dell'aria"). Tale elenco include gli inquinanti conosciuti per i rischi che presentano per la salute umana e/o per l'ambiente in generale.

Si prevede che tale elenco possa essere aggiornato o ampliato da un comitato per l'adattamento al progresso tecnico e scientifico in funzione delle nuove conoscenze (tossicologia, tecniche di rilevazione) o di nuove necessità;

per quanto riguarda i dati trasmessi:

La proposta prevede di trasferire la totalità dei dati grezzi per almeno il 30% delle stazioni utilizzate per l'applicazione delle direttive "Qualità dell'aria" e per le stazioni che hanno partecipato alla vecchia procedura di scambio di informazioni. Si devono trasmettere i valori statistici annuali delle concentrazioni misurate in tutte le stazioni.

Al fine di garantire l'omogeneità dei dati trasmessi, la proposta specifica i criteri minimi per i controlli di qualità dei dati, per la loro aggregazione e per il calcolo dei parametri statistici.

In base al parere degli esperti riuniti in seno al comitato istituito dalla decisione, si potrà prendere in considerazione l'estensione della procedura a Stati non comunitari;

per quanto riguarda le modalità pratiche del trasferimento dei dati

La proposta fissa solamente le date limite per il trasferimento dei dati. Allo scopo di garantire una maggiore flessibilità ed adattabilità della procedura, gli aspetti tecnici (supporto per il trasferimento, formattaggio dei dati, mezzi tecnici) verranno determinati dal Comitato istituito con la direttiva 94/.../CEE relativa alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente, sulla base di una proposta della Commissione conformemente alla norma ISO/7168;

per quanto riguarda i rapporti con le attività della Commissione e dell'AEA nel settore dell'Inventario delle emissioni:

Oltre ai compiti già menzionati (revisione dell'elenco degli inquinanti e delle modalità tecniche di trasferimento), il Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico verrà incaricato anche di garantire il collegamento con le attività intraprese nel settore dell'Inventario delle emissioni (CORINAIR).

Utilità della nuova procedura di scambio di informazioni e dati

La nuova procedura di scambio di informazioni e di dati permetterà:

- di ottenere un quadro di insieme dell'inquinamento atmosferico a livello locale, regionale, nazionale e comunitario (situazione attuale ed evoluzione);
- di individuare gli eventuali problemi e dare una base all'elaborazione delle misure preventive;
- di valutare l'impatto della politica ambientale della Commissione in materia di qualità dell'aria;
- di avviare e stimolare lavori e ricerche scientifiche, quali la modellazione del trasporto degli inquinanti, la modellazione della formazione degli inquinanti secondari, la correlazione con le emissioni e le indagini epidemiologiche;
- di diffondere l'informazione, sia all'interno, sia all'esterno della Comunità;
- di fornire agli organismi internazionali di competenza geografica più ampia (ad es. OCSE, PNUA, OMS) un insieme di dati omogenei convalidati per la Comunità e ridurre così il carico di lavoro degli Stati membri.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che instaura uno scambio reciproco di informazioni e
di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni
di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli
Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ,

in cooperazione con il Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che il Quinto programma d'azione delle Comunità europee
prevede la ricerca dei dati di base in materia ambientale ed il
miglioramento della loro compatibilità, comparabilità e trasparenza;

considerando gli obiettivi ed i compiti dell'Agenzia europea per
l'ambiente, definiti dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio;

considerando che l'instaurazione di uno scambio di informazioni sulla
qualità dell'aria è necessaria per la lotta contro l'inquinamento e gli
effetti nocivi; considerando che tale lotta fa parte degli obiettivi della
Comunità per quanto riguarda il miglioramento della qualità di vita e lo
sviluppo armonioso delle attività economiche in tutta la Comunità;

considerando che l'esperienza acquisita con lo scambio di informazioni
instaurato dalle decisioni 75/441 e 82/459, permette di sviluppare uno
scambio di informazioni più completo e più rappresentativo aumentando il
numero degli inquinanti e delle stazioni presi in considerazione;

considerando che l'adozione di criteri comuni per la convalida ed il
trattamento dei risultati delle misurazioni aumenta la compatibilità e la
comparabilità dei dati trasmessi;

considerando che le informazioni raccolte devono essere sufficientemente
rappresentative da consentire l'elaborazione della cartografia dei livelli
di inquinamento per tutto il territorio comunitario;

considerando che lo scambio dei risultati delle misurazioni dei livelli di
inquinamento permette di seguire le tendenze a lungo termine ed i
miglioramenti derivanti dalle disposizioni nazionali e comunitarie di lotta
contro l'inquinamento atmosferico;

considerando che l'attuazione di determinati programmi internazionali
richiede la trasmissione di dati sulla qualità dell'aria.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

E' instaurato uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico, in appresso denominato "scambio reciproco". Esso si applica a due settori:

- le reti e le stazioni: lo scambio riguarda le informazioni dettagliate che descrivono le reti e le stazioni che operano negli Stati membri per il controllo dell'inquinamento dell'aria;
- i risultati delle misurazioni: lo scambio riguarda le statistiche ed i singoli risultati ottenuti con la misurazione dell'inquinamento dell'aria effettuata dalle stazioni negli Stati membri.

La Commissione sarà responsabile dell'attuazione dello scambio reciproco. Si rivolgerà all'Agenzia europea per l'ambiente per i problemi per i quali questa è competente.

Articolo 2

Lo scambio reciproco comprende gli inquinanti, di cui all'allegato 1, che vengono rilevati negli Stati membri.

Articolo 3

Le stazioni che partecipano allo scambio reciproco sono:

- a. tutte le stazioni utilizzate per l'attuazione delle direttive sulle norme relative alla qualità dell'aria;
- b. le altre stazioni selezionate dagli Stati membri e che consentono una stima dei livelli locali di inquinamento per gli inquinanti che figurano all'allegato 1 e non sono compresi nelle direttive sulle norme relative alla qualità dell'aria;
- c. le altre stazioni selezionate dagli Stati membri con lo scopo di fornire una stima rappresentativa dei livelli di inquinamento regionali per tutti gli inquinanti di cui all'allegato 1;
- d. possibilmente, le stazioni che hanno partecipato allo scambio reciproco di informazioni instaurato con la decisione 82/459.

Articolo 4

Reti e stazioni

1. Le informazioni che devono essere comunicate alla Commissione riguardano le caratteristiche delle stazioni di misurazione, il materiale di misurazione e le procedure operative applicate in queste stazioni, nonché la struttura e l'organizzazione delle reti a cui appartengono dette stazioni. Le informazioni richieste sono indicate dettagliatamente nell'allegato 2.
2. La Commissione metterà a disposizione degli Stati membri l'archivio informatico contenente le informazioni in materia già raccolte dai suoi servizi e un software che permette di utilizzarle ed aggiornarle.
3. Gli Stati membri correggono, modificano e/o completano le suddette informazioni. L'archivio informatico aggiornato verrà inviato alla Commissione ogni anno entro il 1° ottobre; il primo invio sarà effettuato entro il 1° ottobre 1994.
4. Le modalità tecniche per il trasferimento di informazioni verranno definite in una nota tecnica dettagliata preparata dal Comitato di cui all'articolo 8.
5. La Commissione inserisce nella sua base di dati le informazioni trasmesse.
6. La Commissione prepara ogni anno una relazione tecnica concernente le informazioni raccolte e distribuisce agli Stati membri la base di dati "reti-stazioni" aggiornata.

Articolo 5

Risultati delle misurazioni

1. I risultati che si devono trasmettere alla Commissione sono i seguenti:
 - a. i dati grezzi e le statistiche corrispondenti ai tempi raccomandati per il calcolo delle medie, indicati all'allegato 1, per almeno il 30% delle stazioni previste dall'articolo 3, lettera a; dette stazioni devono essere ripartite sul tutto il territorio di ogni Stato membro;
 - b. i dati grezzi e le statistiche corrispondenti ai tempi raccomandati per il calcolo delle medie, indicati all'allegato 1, per tutte le stazioni previste dall'articolo 3, lettera d;

- c. almeno i dati statistici di cui all'allegato 1, per tutte le altre stazioni indicate all'articolo 3 e non incluse nelle disposizioni riportate qui sopra.

I risultati sono espressi nel modo specificato all'allegato 1.

2. Gli Stati membri sono responsabili della convalida dei dati grezzi loro trasmessi o utilizzati per il calcolo dei valori statistici trasmessi secondo le regole generali di cui all'allegato 3. L'eventuale aggregazione di dati grezzi ed il calcolo dei dati statistici da parte dello Stato membro risponderanno a criteri rigorosi almeno quanto quelli indicati nell'allegato 4. Ogni dato sarà accompagnato da uno dei codici di qualità indicati nell'allegato 5.
3. Gli Stati membri trasmettono i risultati dell'anno civile entro il 1° ottobre dell'anno seguente; il primo trasferimento riguarda l'anno 1992.
4. Le modalità tecniche per il trasferimento dei risultati verranno definite in una nota tecnica dettagliata elaborata dal Comitato di cui all'articolo 8.
5. La Commissione inserisce nella sua base di dati i dati trasmessi.
6. Ogni anno la Commissione prepara una relazione tecnica riguardante i risultati raccolti e distribuisce agli Stati membri la base di dati "Risultati" aggiornata.
7. Di concerto con gli Stati membri, la Commissione provvede a trasmettere agli organismi internazionali i dati selezionati per far fronte alle esigenze dei vari programmi elaborati in tali sedi.

Articolo 6

Le informazioni e i risultati trasmessi nel quadro dello scambio reciproco sono considerati esatti, a meno che gli Stati membri non indichino esplicitamente che sono temporanei e/o non verificati. In questo caso, gli Stati membri devono trasmettere il più rapidamente possibile i risultati convalidati.

Articolo 7

Ogni Stato membro designa un organo centrale responsabile dell'attuazione e del funzionamento dello scambio reciproco e ne informa immediatamente la Commissione.

Articolo 8

L'adeguamento della presente decisione al progresso scientifico e tecnico avverrà mediante il Comitato istituito con la direttiva 94/ /CEE relativa alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente e conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 di detta direttiva. Tale adeguamento riguarderà:

- l'elaborazione e l'aggiornamento delle note tecniche dettagliate per il trasferimento di dati e di informazioni;
- l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici per il trasferimento di dati e di informazioni;
- il collegamento con le attività intraprese dalla Commissione e dall'Agenzia europea per l'ambiente per quanto riguarda l'elaborazione dell'inventario delle emissioni;
- la modifica dell'elenco degli inquinanti dell'allegato 1;
- l'integrazione di nuovi concetti di tecniche di misurazione nella procedura di scambio reciproco;
- l'estensione della procedura ai dati e alle informazioni provenienti da paesi non comunitari.

Articolo 9

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° ottobre 1994.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Allegato 1: elenco degli inquinanti, tempi raccomandati per il calcolo delle medie, parametri statistici e unità di misura.

Inquinante	Media su	Espresso in
1. SO ₂	biossido di zolfo	
2. AF	acidità forte	24 h equivalente SO ₂
3. P-S	particelle in sospensione (totali)	24 h
4. PM ₁₀	particelle in sospensione (<10 pm)	24 h
5. FN	fumi neri	
6. O ₃	ozono	1 h
7. NO ₂	biossido di azoto	1 h
8. NO _x	ossidi di azoto	1 h equivalente NO ₂
9. CO	monossido di carbonio	1 h
10. H ₂ S	acido solfidrico	24 h
11. Pb	piombo	24 h
12. Hg	mercurio	24 h
13. Cd	cadmio	24 h
14. Ni	nichel	24 h
15. Cr	cromo	24 h
16. Mn	manganese	24 h
17. As	arsenico	17 h
18. CS ₂	bisolfuro di carbonio	1 h
19. C ₆ H ₆	benzene	24 h
20. C ₆ H ₅ -CH ₃	toluene	24 h
21. C ₆ H ₅ .CH=CH ₂	stirene	24 h
22. CH ₂ =CH-CN	acrilonitrile	24 h
23. HCHO	formaldeide	1 h
24. C ₂ HCL ₃	tricloroetilene	24 h
25. C ₂ CL ₄	tetracloroetilene	24 h
26. CH ₂ CL ₂	diclorometano	24 h
27. BaP	benzo(a)pirene	24 h
28. HAP	idrocarburi poli- aromatici	24 h
29. VC	cloruro di vinile	24 h
30. COV (NM)	comp.org.vol. (totali non metanici)	24 h
31. COV (T)	comp.org.vol.(totali)	24 h
32. PAN	nitrato di perossiacetile	1 h
33. N-dep.	deposito umido - azoto	1 mese equivalente N
34. S-dep.	deposito umido - zolfo	1 mese equivalente S

I dati statistici, calcolati per ogni anno civile, che devono essere trasmessi alla Commissione sono:

- per gli inquinanti da 1 a 32: la media aritmetica, la mediana, i percentili 98 (e 99.9 per gli inquinanti la cui media è calcolata su 1 ora) e il massimo, calcolati sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie, indicato nella tabella riportata qui sopra; anche per l'inquinante 6 (ozono), i parametri statistici saranno calcolati sulla base dei dati medi su un arco di 8 ore.

- per gli inquinanti 33 e 34: la media aritmetica calcolata sulla base dei dati grezzi corrispondenti al tempo raccomandato per il calcolo delle medie, indicato nella tabella riportata qui sopra.

Il calcolo dell'*x*.esimo percentile deve essere effettuato a partire dai valori effettivamente misurati. Tutti i valori saranno riportati in un elenco in ordine crescente:

$$X_1 \leq X_2 \leq X_3 \leq \dots \leq X_k \leq \dots \leq X_{N-1} \leq X_N$$

L'*x*.esimo percentile è il valore dell'elemento di rango *k*, per il quale *k* viene calcolato per mezzo della formula seguente:

$$k = (q * N)$$

dove *q* è uguale a *x*/100 e *N* è il numero dei valori effettivamente misurati. Il valore di (*q* * *N*) viene arrotondato al numero intero più vicino.

Tutti i risultati sono espressi in microg/m³ (condizioni di temperatura e pressione seguenti: 293 K e 101.3 kPa) a eccezione degli inquinanti 33 e 34, espressi in g/m²/anno.

Allegato 2: informazioni sulle reti, le stazioni e le tecniche di misurazione

Si deve comunicare il maggior numero possibile di informazioni sui seguenti elementi:

I. Informazioni sulle reti

- . nome
- . abbreviazione
- . estensione territoriale della rete (industria locale, città, agglomerato, dipartimento, regione, nazionale)
- . organismo responsabile della gestione della rete
 - nome
 - nome della persona responsabile
 - indirizzo
 - telefono e fax
 - condizione giuridica (privata, semipubblica, pubblica)
- . organismo tecnico responsabile della manutenzione della rete
 - nome
 - nome della persona responsabile
 - indirizzo
 - telefono e fax
 - riferimento del tempo (GMT, locale)
- . informazione generale relativa a:
 - zone di protezione speciale e procedure di allarme nella zona geografica in cui è situata la rete
 - procedura di convalida dei dati
 - trattamento statistico effettuato
 - informazione diffusa (fascicoli, relazioni, radio, TV)
 - collegamento con le basi di dati contenenti informazioni sulla rete
 - altre informazioni attinenti

II. Informazioni sulle stazioni

II. 1. Informazioni generali

- . nome
- . numero di riferimento o codice
- . nome dell'organismo tecnico responsabile della stazione (se l'organismo è diverso da quello della rete)
- . assegnazione della stazione (locale, regionale, direttive CEE "Qualità dell'aria", GEMS, OCSE, EMEP, altro)
- . data di entrata in funzione
- . data di cessazione dell'attività
- . periodo di misurazione nell'arco dell'anno
- . coordinate geografiche
- . altitudine
- . NUTS livello III
- . inquinanti misurati
- . parametri meteorologici misurati
- . direzione predominante dei venti
- . rapporto distanza/altezza degli ostacoli più vicini
- . altre informazioni attinenti

II.2 Rappresentatività spaziale

II.2.1. Ambiente immediato (raggio di 100 m)

- . descrizione generale: comunicare 4 degli indicatori seguenti:
 - strada larga con traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)
 - traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)
 - traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)
 - zona pedonale

- strada stretta con traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

zona pedonale

- strada 'canyon' con traffico intenso (superiore a 10 000 veicoli al giorno)

traffico medio (da 2 000 a 10 000 veicoli al giorno)

traffico scarso (inferiore a 2 000 veicoli al giorno)

zona pedonale

- piazza

- sentiero pedonale

- facciata di costruzione

- campanile

- terrazza

- cortile interno

- scuola

- ospedale

- alberi

- vasta superficie piana

- superficie industriale

- galleria

- campo, prateria

11.2.2. ambiente locale (raggio di 5 km)

. morfologia del paesaggio: la zona intorno alla stazione è divisa in quattro settori. Per ciascuno dei settori, percentuale delle caratteristiche morfologiche seguenti:

- urbano - commerciale
- urbano - industriale
- urbano - residenziale
- zona mista commerciale, industriale e residenziale
- alta concentrazione industriale
- media concentrazione industriale
- bassa concentrazione industriale
- commerciale
- residenziale (abitazioni isolate)
- porto
- aeroporto
- foresta
- parco, zona naturale
- zona coltivata
- zona di allevamento
- montagne, valli
- riva marina o lacustre
- serre

Se non sono disponibili informazioni per settore, la zona verrà descritta come un insieme fornendo un massimo di 4 parametri scelti tra quelli indicati qui sopra.

. popolazione totale nella zona.

11.2.3. Parametrizzazione delle stazioni in zona di traffico

- . numero totale di veicoli al giorno
- . distanza del monitor rispetto all'asse della strada
- . velocità media del traffico
- . caratteristiche del traffico
- imbottigliamento regolare che coinvolge almeno il 50% dei veicoli che utilizzano la strada
- strada normale con una velocità limite di 50 km orari senza imbottimenti regolari
- strada con una velocità limite superiore a 50 km orari, ma che non sia autostrada
- autostrada
- . percentuale del traffico costituita da autobus e automezzi pesanti
- . rapporto tra la distanza degli edifici dall'asse della strada e la loro altezza
- . tipo di strada
- strada su terreno aperto. Senza costruzioni o alberi a meno di 100 m (oppure talmente pochi che la rugosità non ne risente);
- strada con costruzioni di un'altezza minima di tre metri sui due lati; senza spazi vuoti più larghi di 25 m e almeno 75 m di costruzione ogni 100 m di strada. Il rapporto tra l'altezza della costruzione e la distanza tra questa e l'asse della strada è di 1,5 - 3 da un lato e inferiore a 3 dall'altro;
- caso particolare del tipo di strada precedente: il rapporto è inferiore a 1,5 per i due lati della strada;
- strada con costruzioni aventi un'altezza minima di 3 m su un lato, con un rapporto altezza di costruzione/distanza dall'asse della strada inferiore a 3; nessuna costruzione sull'altro lato o un rapporto ampiamente superiore a 3, possibilmente superiore a 10;
- tipo di strada di base, ogni strada che non possa essere classificata nelle altre categorie;

III. Informazioni sulle tecniche di misurazione

- . data di inizio della misurazione dell'inquinante
- . data di fine della misurazione dell'inquinante
- . attrezzatura
 - nome
 - principio analitico
 - data della prima utilizzazione
 - data di fine dell'utilizzazione
- . caratteristiche del campionamento
 - altezza del punto di prelievo
 - lunghezza della linea di prelievo
 - tempi di integrazione del risultato (per monitor con uscita in continuo)
 - tempi di prelievo (per monitor con analisi del campione in laboratorio o senza uscita in continuo)
- . calibrazione
 - tipo: automatico, manuale, automatico e manuale
 - metodo
 - frequenza
- . controllo dello zero
 - tipo: automatico, manuale, automatico e manuale
 - metodo
 - frequenza
- . manutenzione
 - frequenza della manutenzione
 - frequenza di controllo del sistema di calibrazione

Allegato 3: procedura di convalida dei dati grezzi

La procedura di convalida dei dati grezzi ha lo scopo di filtrare i dati erronei o dubbi prima di trasferirli nella base di dati finali o verso un utilizzatore esterno.

La procedura di convalida comprenderà almeno le due fasi seguenti

- una prima tappa consiste nel contrassegnare i dati: questi non vengono corretti o rifiutati e restano fisicamente disponibili. In questa fase, tra gli altri elementi, vanno presi in considerazione: le perturbazioni dovute alla manutenzione, alla calibrazione, ai problemi tecnici, le misurazioni fuori scala, i dati che presentano rapide variazioni, quali cadute o aumenti eccessivi.
I dati vanno rivisti anche sulla base di criteri fondati sulla conoscenza degli influssi climatici e meteorologici propri del luogo durante il periodo di misurazione;
- la seconda fase, attuata in seguito, ha lo scopo di scoprire le misurazioni erranee con tecniche quali il confronto con i mesi precedenti e con altri inquinanti e con l'analisi della deviazione standard. Anche l'elenco di convalida stabilito durante la prima fase viene esaminato e verificato.

Al termine delle due fasi, i dati erronei possono essere fisicamente rifiutati e non essere trasmessi. Tuttavia, si indicherà il motivo del loro rifiuto al momento del trasferimento con uno dei codici di qualità indicati nell'allegato 5.

Allegato 4: criteri per l'aggregazione dei dati grezzi e per il calcolo dei parametri statistici

a. aggregazione dei dati grezzi

I criteri per il calcolo dei valori orari e giornalieri a partire da dati con tempi medi inferiori sono:

- per i valori orari: almeno il 75% dei dati accettati (codici V, O, R definiti nell'allegato 5)
- per i valori giornalieri: più del 50% dei dati orari accettati (codici V, O, R definiti nell'allegato 5) e non più del 25% dei valori successivi di dati non accettati (codici C, Z, M, D, N, T definiti nell'allegato 5)

b. Calcolo dei parametri statistici

- per la media e la mediana: più del 50% dei dati accettati (codici V, O, R definiti nell'allegato 5)
- per i percentili 98, 99.9 e il massimo: più del 75% dei dati mantenuti (codici V, O, R definiti nell'allegato 5).

Il rapporto tra il numero dei dati validi (codici V, O, R definiti nell'allegato 5) per le 2 stagioni dell'anno preso in considerazione non può essere superiore a 2; le 2 stagioni sono l'inverno (da gennaio a marzo compreso e da ottobre a dicembre compreso) e l'estate (da aprile a settembre compreso).

Allegato 5: codici di qualità

a. codici di qualità per i dati grezzi

Tali codici caratterizzano la validità e la qualità dei dati grezzi:

dati accettati :

- V dato valido
- O dato corretto
- R dato ricostruito

dati rifiutati:

- C dato perturbato dalla procedura di calibrazione
- Z dato perturbato dalla procedura di controllo dello zero
- M dato perturbato dalle procedure di manutenzione
- D dato erroneo dovuto a un difetto tecnico
- N dato erroneo per causa sconosciuta

dati temporanei

- T dato non sottoposto alle procedure di convalida adeguate

b. codici di qualità per i dati aggregati

Tali codici caratterizzano la validità e la qualità dei dati aggregati. Sono simili a quelli definiti per i dati grezzi. Il codice assegnato al momento dell'aggregazione è quello attribuito più frequentemente ai dati grezzi.

dati accettati :

- V dato valido
- O dato corretto
- R dato ricostruito

dati rifiutati:

- C dato perturbato dalla procedura di calibrazione
- Z dato perturbato dalla procedura di controllo dello zero
- M dato perturbato dalle procedure di manutenzione
- D dato erroneo dovuto a un difetto tecnico
- N dato erroneo per causa sconosciuta

dati temporanei

- T dato non sottoposto ad adeguate procedure di convalida

c. codici di qualità per i dati statistici

Tali codici caratterizzano la convalida e la qualità dei dati e delle statistiche:

dati convalidati

- V dato convalidato (numero e ripartizione dei dati grezzi V, O, R sufficienti)

dati rifiutati

- I numero di dati grezzi V, O, R insufficiente
- R ripartizione insufficiente dei dati grezzi nell'arco del periodo preso in considerazione

dati temporanei

- T dato calcolato sulla base dei dati grezzi non sottoposti ad adeguate procedure di convalida.

COM(94) 345 def.

DOCUMENTI

IT

14

N. di catalogo : CB-CO-94-358-IT-C

ISBN 92-77-72032-8
